



STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE AURORA"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore "Associazione Aurora", che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gibellina (TP).
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via

esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 delle legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;

- (c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

- (q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, o lavorativi;

- (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti



umani e civili, del supporto e dell'assistenza socio sanitaria volta all'anziano, al minore, al disabile e al tossicodipendente e ai vulnerabili in genere al fine di prevenire disagi, stati di bisogno e migliorare la qualità della vita.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo, si propone di:

- a) Contribuire, in collaborazione con le istituzioni, con gli enti e con le strutture di volta in volta interessate, all'accoglienza al supporto e all'assistenza dei soggetti vulnerabili di qualsiasi età;
- b) Fornire servizi ed interventi socio-sanitari domiciliari e non agli anziani, portatori di handicap, tossico-dipendenti, minori e famiglie in difficoltà, migranti e minori non accompagnati, garantendone la cura, la salvaguardia fisica e psichica;
- c) Gestire centri diurni, comunità alloggio, case famiglia;
- d) Promuovere e organizzare gruppi di anziani attivi che siano di aiuto volontario per chi si trova in difficoltà;
- e) Promuovere e organizzare attività sociali in genere, nonché nell'ambito delle su esposte attività, organizzare viaggi, gite, visite guidate, spettacoli, feste;
- f) Effettuare interventi in favore di minori soggetti a rischio in attività criminose attraverso la creazione di strutture e di attività dirette al recupero e al reinserimento dei minori nella vita sociale;
- g) Creare e/o gestire, in maniera diretta o indiretta, anche in collaborazione con gli Enti pubblici, enti del terzo settore iscritti al Runt, e altri soggetti di volta in volta più appropriati, spazi pubblici e/o privati polivalenti, per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) Creare e/o gestire comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili, tossico-dipendenti ed altri soggetti con disagio sociale;

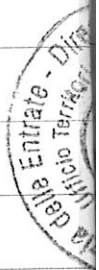


- i) Istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, strutture socio scolastiche e parascolastiche, cicli di preparazione per l'ammissione dei bambini alla scuola dell'obbligo, cicli di doposcuola nonché iniziative varie connesse a tali attività;
- l) Gestire servizio di segretariato sociale e il servizio informagiovani;
- m) Gestire il servizio di trasporto di portatori di handicap, anziani, minori e studenti;
- n) Gestire il servizio di refezione scolastica;
- o) Promuovere attività ludico-ricreative in favore di minori, anziani, tossico-dipendenti e di soggetti che si trovano in qualsiasi situazione di marginalità economico-sociale;

6. Al fine di conseguire gli scopi associativi, l'associazione potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso, sia gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



**6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO**

SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto

disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e

al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, maggiorenni, che condividono le sue finalità e intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

a) Le persone fisiche minorenni possono essere associate e partecipare alle attività associative solo con l'autorizzazione di almeno un genitore.

b) Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza

assicurativa.

c) Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.

d) Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

e) La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni. In caso di mancata comunicazione, la delibera di accoglimento si intende accolta per silenzio-assenso. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

f) La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

g) Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che la domanda venga riesaminata dal Consiglio Direttivo. In caso di nuovo diniego, la domanda si intende rigettata definitivamente.

ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione.

2. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo.

3. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.



4. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

7. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

8. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre tre mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare

danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;

10) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite delibera del Consiglio Direttivo o tramite apposito regolamento, e in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. l'Organo di Controllo, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; ;

e. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui

all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con

l'eccezione delle cariche relative all'Organo di Controllo e Revisore Legale, alle quali

possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene

esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi

associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso

di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o

a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la

scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso

dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono

stati sostituiti nel corso del mandato.

Art. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria e

straordinaria.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente;
- b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente;
- d. eleggere il Presidente dell'Associazione;
- e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
- g. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- h. nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
- k. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli



associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa;

coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare

solo come uditori. I soci minorenni possono partecipare come uditori e il voto può

essere espresso dal genitore, se presente.

14) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno successivo.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, email, programma di messaggistica (es. whatsapp), almeno 7 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

5. E' ammessa la partecipazione alle assemblee in modalità telematica ai sensi di legge a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 1 ora dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 1 ora dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.
7. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
8. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.
9. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito non riabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, lo stesso viene cooptato con il primo dei non eletti. In caso di mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo potrà indire elezioni suppletive da tenersi alla prima assemblea utile. In entrambe i casi, il consigliere rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. Il Consiglio si considera decaduto qualora la metà dei membri vengano meno e Il Presidente ha l'onere di provvedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.



ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.
2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera, email, Programmi di messaggistica (es. whatsapp), da inviarsi agli amministratori almeno 3 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Nel caso di esistenza dell'Organo di Controllo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo.

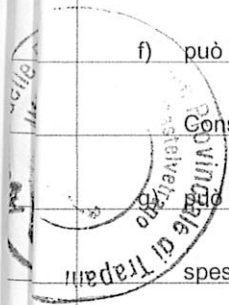
Art. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la

gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti; può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) delibera in materia di personale;
- k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- m) nomina i rappresentanti *pro-tempore* nei consigli di amministrazione, nei comitati di



gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo,

al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi, anche limitatamente a specifiche iniziative;

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente;

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo in maniera tempestiva, e comunque entro 60 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO - ORGANO MONOCRATICO - COLLEGIO

SINDACALE

1. L'istituzione dell'Organo di Controllo è facoltativo, quando non imposto per legge.
2. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del



Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, che può essere in forma monocratica o collegiale e si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori legali.

3. In caso di composizione collegiale, i membri del Collegio Sindacale eleggono, al loro interno, un Presidente.

4. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive, che si terranno alla prima assemblea utile.

5. L'incarico di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 21, e può essere ricoperto anche da persone non associate.

6. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

7. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

8. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio

Agenzia delle Entrate
Ufficio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'istituzione dell'Organo di Revisione Legale dei Conti è facoltativo, quando non imposto per legge.

2. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 20 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori legali.

3. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 20 non sono iscritti tutti all'Albo dei Revisori Legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei Revisori Legali nominata dall'Assemblea.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 22) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo

particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il rendiconto gestionale o il bilancio di esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D. lgs. N. 117/2017 che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il rendiconto / bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole dell'Organo di Controllo se nominato, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

ART. 24) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra,



secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL

PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci

secondo quanto previsto all'art. 15.

2. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla

liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altri enti del Terzo Settore iscritti al

RUNTS individuati dall'assemblea che delibera lo scioglimento, operanti,

preferibilmente, nel territorio del Comune dove ha sede l'associazione, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.

117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla

normativa vigente in materia.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

01/03/2025

Il giorno uno del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque alle ore 18:00 presso la sede legale dell'Associazione sita in Gibellina (TP), Via G. La Pira n.1 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "AURORA", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Caltagirone Elisabetta che chiama, con il consenso unanime dei presenti, la Sig.ra Fontana Elisabetta a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono rispettate le presenze degli associati all'adunanza in base al dettato statutario vigente, e che pertanto la seduta risulta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del primo punto, il Presidente comunica all'Assemblea che, con l'approvazione del D. Lgs. N. 117/2017, è entrata in vigore la riforma del Terzo Settore, pertanto, al fine di mantenere la qualifica di APS, si rende necessaria l'iscrizione dell'associazione al Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) nell'apposita sezione (APS); per fare ciò, si rende necessario l'adeguamento dello Statuto, in modo da renderlo conforme alle disposizioni del D. Lgs. N. 117/2017.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASTELVETRANO
FOTOCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE IN QUESTO UFFICIO
REGISTRATO IN DATA 17/03/2025 AL N. 135
SERIE III
ESATTELLINE C 29000



A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "AURORA - Associazione di promozione sociale (in sigla AURORA -APS)".

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto, si apre la discussione assembleare.

Al termine degli interventi chiarificatori, l'assemblea all'unanimità,

Delibera

di approvare il nuovo Statuto associativo che viene allegato al presente Atto e che ne forma parte integrante;

- di autorizzare il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare al Runts il nuovo testo e contestualmente autorizza il Presidente ad effettuare tutte le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di portare a termine l'iscrizione dell'associazione al Runts.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 19:35, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola, il Presidente, dopo aver trascritto, letto e approvato il presente verbale, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Fontana Elisabetta

Fontana Elisabetta

Il Presidente

Caltagirone Elisabetta

Caltagirone Elisabetta

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castelvetrano

Atto Registrato il 11/03/2025

Al N° 134 Serie III

Versate Euro 200,00

II FUNZIONARIO

Firma

(*) Firma su delega del Direttore Prov.
Fabio Massimo Zagarella

Registrazione di Atto Privato

Il 11/03/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXM , serie 3 , numero 134

data di stipula: 01/03/2025

ident.vo telematico: TXM25L000134000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CLTLBT66D67C9330

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90011570810	CLTLBT66D67C9330			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24